

Comune di Goito prot. n. 0021453 del 22-10-2025 Cat. 6 Cl. 3



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova



Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Imposta di bollo assolta con
marca da bollo n. 01250420730499

Goito, lì 21/10/2025

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la richiesta inoltrata dal sig. **GUIDI GIAN LUCA**, nato a Mantova il 04/06/1959, residente a Mantova in via Vittorino Da Feltre n. 40, nella sua qualità di tecnico incaricato, relativamente agli immobili ubicati in Comune di Goito (MN) e catastalmente identificati al:
Foglio n° 17 Mappali n° 18-20-27-107-127;
- Visto l'articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267;
- Visto lo strumento urbanistico relativo al P.G.T. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2012 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 2 del 09/01/2013;
- Vista la variante n. 1 al P.G.T. adottata con D.C.C. n. 28 del 08/08/2013 e approvata con D.C.C. n. 43 del 14/12/2013 e pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi n. 9 del 26/02/2014;
- Vista la variante n. 2 al P.G.T. mediante variante al Piano Attuativo "Molino Nuovo ZTE253" approvata con D.C.C. 40 del 29/10/2015 e pubblicata definitivamente sul BURL n. 22 del 01/06/2016;
- Vista la variante al P.G.T. "PIPS Contino sud" piano attuativo in variante al P.G.T., approvata con D.C.C. n. 58 del 29/07/2019 e pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi n. 40 del 02/10/2019;

CERTIFICA

che alla data del 21/10/2025 la destinazione urbanistica di detti immobili è regolata nel modo seguente:

Foglio n.	Mappali n.	Destinazione di Zona individuata dal P.G.T. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2012 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 2 del 09/01/2013 e successiva variante n. 1 pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi n. 9 del 26/02/2014 e variante n. 2 pubblicata sul BURL n. 22 del 01/06/2016	Vincoli presenti nel P.G.T.
17	18 127	"ZONA E3" Zona agricola di tutela di paesaggi di elevato pregio (art. n. 81 del Piano delle Regole)	D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/f – Parco del Mincio + Aree a rischio idraulico per esondazione del reticolo idrografico minore + Classe di fattibilità 3 Norme Geologiche di Attuazione + P.G.R.A. Piano Gestione Rischio Alluvioni in recepimento direttiva CE 2007/60/CE

Piazza Antonio Gramsci n. 8 – Cap. 46044 – Telefono 0376/683332 – 0376/683316 – Fax 0376/689303
Mail: ufficiotecnico@comune.goito.mn.it – Pec Mail: comune.goito@legalmail.it

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



CITTÀ DI GOITO

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

e D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738:

Pericolosità RSP scenario poco frequente – M

Rischio moderato – R1

Foglio n.	Mappali n.	Destinazione di Zona individuata dal P.G.T. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2012 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 2 del 09/01/2013 e successiva variante n. 1 pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi n. 9 del 26/02/2014 e variante n. 2 pubblicata sul BURL n. 22 del 01/06/2016	Vincoli presenti nel P.G.T.
17	20/p 27/p 107	“ZONA E3” Zona agricola di tutela di paesaggi di elevato pregio (art. n. 81 del Piano delle Regole)	D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/f – Parco del Mincio + Aree a rischio idraulico per esondazione del reticolo idrografico minore + P.A.I. fascia C + Classe di fattibilità 3 Norme Geologiche di Attuazione + P.G.R.A. Piano Gestione Rischio Alluvioni in recepimento direttiva CE 2007/60/CE e D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738: Pericolosità in parte RSP scenario poco frequente – M e in parte RP scenario raro – L Rischio moderato – R1
17	20/p 27/p	“ZONA E1” Zona agricola (art. n. 78 del Piano delle Regole)	D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/f – Parco del Mincio + P.A.I. fascia C + Classe di fattibilità 3 Norme Geologiche di Attuazione + P.G.R.A. Piano Gestione Rischio Alluvioni in recepimento direttiva CE 2007/60/CE e D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738: Pericolosità RP scenario raro – L Rischio moderato – R1

Fatte salve, comunque le Norme di PGT e di Regolamento di Igiene che interessano gli immobili in oggetto, ed eventuali altri vincoli imposti da Piani di Settore interessanti il territorio comunale.

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Geom. Lina Gennari)

Istr. Tec. Geom. Claudio Gallina

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

E=1632600

N=5015000

Comune di Goito prot. n. 0021453 del 22-10-2025 Cat. 6 Cl. 3

5 Particelle: 18, 20, 27, 107, 127



Comune: (MN) GOITO
Foglio: 17

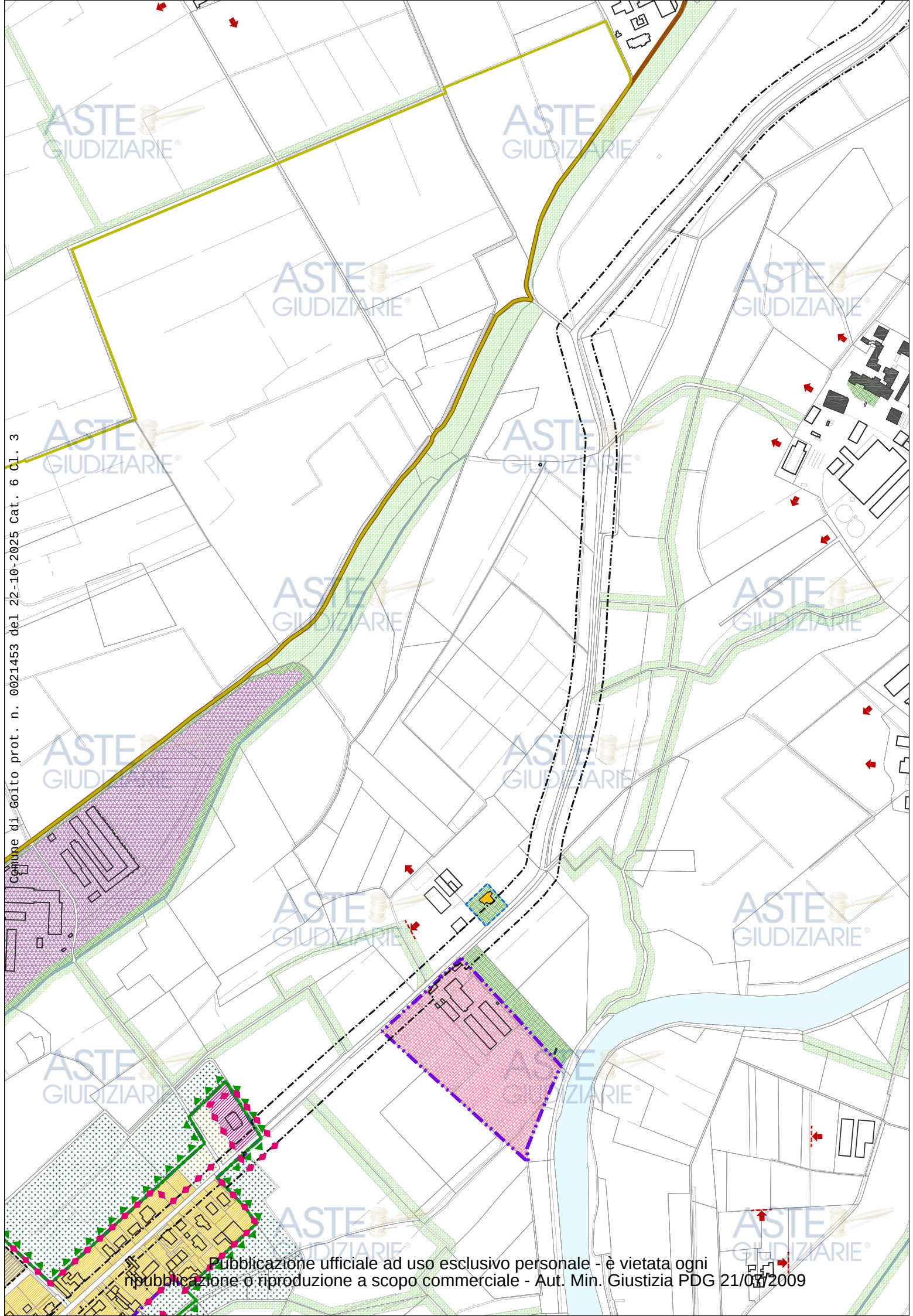
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protocollo pratica T40150/2025

21-Ott-2025 9:19:2

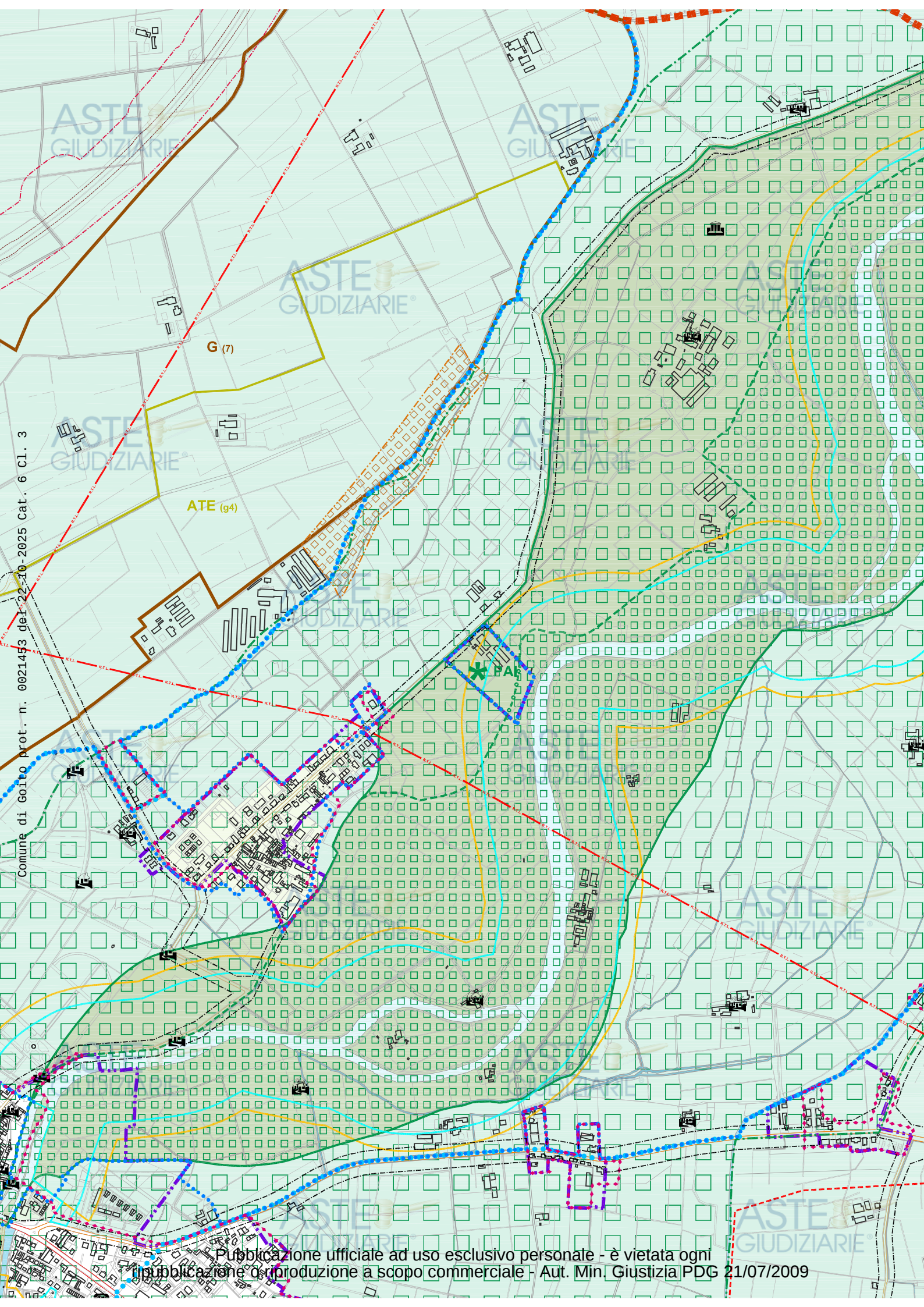
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Direzione Provinciale di Mantova Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. MARCO FRATUS
Vis. tel.

Comune di Goito prot. n. 0021453 del 22-10-2025 Cat. 6 cl. 3



Comune di Goito prot. n. 0021493 del 22-10-2025 Cat. 6 Cl. 3



Art. 78. Zona Agricola (E1) ed edifici e/o complessi edilizi che risultano avere destinazione prevalentemente agricola (EA)

Appartengono alla zona agricola (E1) ed agli edifici e/o complessi edilizi che risultano avere destinazione prevalentemente agricola (EA) le zone e gli immobili effettivamente destinati all'attività agricola, nonché quelli di particolare pregio ambientale e paesaggistico, destinatari di normative di tutela e per la valorizzazione, anche con attività di interesse generale, del patrimonio arboreo, idrico ed edilizio esistente.

In conformità alla normativa regionale ed all'art. 68 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. essa rientra negli "Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva".

L'utilizzazione del territorio per lo svolgimento dell'attività agricola è finalizzata alla tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio agricolo, al mantenimento e al potenziamento delle condizioni di efficienza delle unità produttive esistenti e all'eventuale insediamento di nuove unità produttive, secondo i seguenti criteri:

- valorizzazione dell'attività agricola con particolare attenzione alla zootecnia da latte, elemento fondante della territorialità mantovana;
- incentivazione delle funzioni di compensazione ecologica e di servizio al territorio da parte dell'attività agricola;
- salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico/ambientale del territorio;
- recupero del patrimonio edilizio esistente.

Le trasformazioni urbanistiche del territorio sono finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle attività agricole; alla conservazione del patrimonio edilizio, funzionale allo svolgimento delle attività agricole; alla conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali del territorio, con particolare attenzione agli elementi caratteristici del paesaggio rurale. La vocazione funzionale prevalente è quella agricola e gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi devono essere finalizzati allo svolgimento di tale attività, o non devono porsi in contrasto con l'attività stessa.

La destinazione residenziale non connessa con la conduzione agricola dei fondi è ammessa per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora le tipologie edilizie esistenti risultino compatibili con tale cambio di destinazione d'uso; in entrambi i casi devono essere compatibili ambientalmente con i fabbricati in quanto per la residenza ammessa non vale il diritto di reciprocità sulle distanze rimanendo principale e privilegiata l'attività agricola preesistente.

Ad eccezione dei casi previsti dall'art 62 della L.R. 12/2005 i Permessi di Costruire rilasciati in zona agricola sono assoggettati ad atto d'impegno o atto unilaterale d'obbligo, per quanto attiene la destinazione d'uso, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 6 della L.R.12/2005 e s.m.i. I Permessi di Costruire sono ammessi esclusivamente per opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste dal Titolo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. In tutti gli ambiti agricoli previsti dal P.G.T., il Permesso di Costruire può essere rilasciato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e cioè:

- all'imprenditore agricolo professionale per la realizzazione di opere utili alla conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, a titolo gratuito;
- in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze ed uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA EMISSIONE Maggio 2013	AGGIORNAMENTO Dicembre 2013	FOGLIO 131
CONSULENTE IN ECOLOGIA APPLICATA Dott. Gianluca Vicini	CONSULENTE GEOLOGICO ENGE S.r.l. - Dott. Carlo Caleffi	CONSULENTE ACUSTICO ECONORD S.r.l.	CONSULENTE SETTORE COMMERCIALE Arch. Nadia Penna
POLARIS - Studio Associato - Via P. Verri, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376.248808 - www.studiopolaris.eu		ING. UGO BERNINI	COLLABORATORI Geom. Matteo Rodella

Qualora sul fondo sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti di ruralità, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

DESTINAZIONI D'USO

Destinazione d'uso prevalente: U4

Destinazioni escluse: MSV, GSV, U2d, U2h, U3b, U3c, U3d, U3e, U3f, U5d, U5e

In tali zone sono inoltre consentite attività di itticoltura, con le seguenti limitazioni:

- vasche artificiali: profondità massima di 3,00 mt. e comunque ad una quota massima di mt. 1,00 sopra la massima escursione della falda. Questi allevamenti sono assoggettati a Titolo Edilizio Convenzionato con cui apporre un vincolo per il mantenimento di destinazione d'uso, da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e per l'emissione di idonea garanzia fideiussoria a coprire le eventuali spese di bonifica in caso di inquinamento della falda. Nell'atto di vincolo deve essere riportato l'impegno del concessionario a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di abbandono dell'attività di itticoltura.
- vasche naturali da attuarsi attraverso il recupero ambientale di laghetti esistenti originati da ex cave dismesse anche tramite un ampliamento UNA TANTUM max. del 30%, in conformità a quanto previsto dalla L.R., ma comunque non realizzandone di nuovi, previa opportuna relazione geologica atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento, anche in relazione ai pozzi esistenti nella zona.

Sono consentite le bonifiche agrarie, in conformità alla normativa del Piano Cave Provinciale e dalla Legge Regionale 14/98 e s.m.i.

La realizzazione di BACINI IDRICI, per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva è regolata dall'art. 36 della Legge regionale 14/98 e s.m.i.

Oltre alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti punti sono ammesse le destinazioni connesse con l'esercizio dell'attività agricola e agrituristica di cui alla normativa nazionale e regionale.

Gli imprenditori agricoli possono destinare spazi aperti, edifici o parti di edifici esistenti, con o senza l'esecuzione di opere, alle seguenti attività:

- ospitalità notturna e diurna;
- ristoro e consumazione dei pasti;
- attività ricreative o culturali;
- ESV.

Tali attività dovranno essere complementari rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.

Negli edifici esistenti, destinati alle attività di cui sopra, potranno essere effettuate, con intervento edilizio diretto, tutte le opere previste nel presente articolo.

Nelle aziende agricole zootecniche esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, possono essere ammesse in deroga, previo parere favorevole del responsabile dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. competente, opere di ristrutturazione e/o nuova costruzione con distanze inferiori a quelle previste dai seguenti punti, purché tali opere:

- siano destinate a riportare l'azienda in norma con le leggi vigenti, in particolar modo per lo smaltimento dei liquami;
- rappresentino una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico sanitari e ambientali del territorio;
- non siano in contrasto con altre norme del presente Piano delle Regole.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA EMISSIONE Maggio 2013	AGGIORNAMENTO Dicembre 2013	FOGLIO 132
CONSULENTE IN ECOLOGIA APPLICATA Dott. Gianluca Vicini	CONSULENTE GEOLOGICO ENGEO S.r.l. – Dott. Carlo Caleffi	CONSULENTE ACUSTICO ECONORD S.r.l.	CONSULENTE SETTORE COMMERCIALE Arch. Nadia Penna
POLARIS - Studio Associato – Via P. Verri, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376.248808 - www.studiopolaris.eu		ING. UGO BERNINI	COLLABORATORI Geom. Matteo Rodella

insediamenti storici o tradizionale di riconosciuta rilevanza, come anche la vicinanza a percorsi panoramici, belvedere e visuali sensibili, risulta di grande criticità. Problematica e assai delicata appare anche l'interferenza con aree di elevato valore naturalistico o panoramico, come anche la collocazione in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di integrità, riconoscibilità e notorietà, come quelli delle aree connotate da particolari coperture vegetali o da specifiche conformazioni naturali e antropiche, come i terrazzamenti, o alcuni paesaggi agrari storico-tradizionali della pianura.

Per i **parchi fotovoltaici** gli impianti che ne conseguono dal punto di vista paesaggistico riguardano non soltanto la percezione visiva di un luogo, ma spesso anche la modificazione delle relazioni sistemiche e simboliche esistenti. Nelle scelte di localizzazione sono da tenere presenti criteri generali per gli impianti fotovoltaici con particolare attenzione ad evitare:

- la frammentazione o viceversa l'accorpamento delle tessiture territoriali del paesaggio rurale;
- l'interferenza con la rete ecologica e con le reti verdi di ricomposizione paesaggistica;
- l'interferenza con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica,

e, di contro, preferire:

- inserimento in adiacenza a contesti industriali, commerciali e logistici;
- inserimento in aree degradate, dismesse o in parziale abbandono (per esempio cave) dove l'installazione può essere legata ad un riutilizzo immediato e ad una possibile riqualificazione a medio-lungo termine.

La mitigazione potrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- introduzione di schermature vegetali poste nell'immediato intorno dell'impianto, nel rispetto delle esigenze tecniche (di non ombreggiamento dei pannelli) e di sicurezza;
- tipologie vegetali scelte nel rispetto delle essenze già presenti sul territorio;
- elementi vegetali attentamente posizionati in base all'assetto e alla trama dei paesaggi interessati;
- specifica attenzione progettuale ai fronti dell'impianto spettanti su strade di collegamento.

Nel rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, le recinzioni dovranno accordarsi per forma, materiali e colori ai caratteri paesaggistici dell'area. In particolare:

- la scelta delle tinteggiature da adottare deve porsi in relazione con i cromatismi propri degli spazi dominanti di fondo;
- le strutture dovranno comunque essere leggere e il più possibile trasparenti in territori pianeggianti dove potrebbero altrimenti costituire elemento di ostruzione visiva;
- l'altezza non potrà comunque superare il valore di 1,50 m.

Art. 81. Zona agricola di tutela di paesaggi di elevato pregio (E3)

Appartengono alla "E3 - Zona agricola di tutela di paesaggi di elevato pregio" le aree utilizzate a scopi agricoli, corrispondenti ad antiche giaciture morfologiche e a percorsi di canali identificabili in antichi dossi ad andamento sinuoso altresì alle fasce di rispetto dei canali principali di bonifica e in genere dei corsi d'acqua pubblici e/o privati e/o di interesse pubblico esistenti, in particolar modo anche quelli del reticolo idrico minore. Essi sono opportunamente rappresentati nelle tavole dei vincoli.

I corsi d'acqua pubblici e/o di interesse pubblico esistenti sono soggetti a salvaguardia, tramite l'individuazione di apposite fasce di rispetto rappresentate nella cartografia del Piano delle Regole.

Lungo tutti i corsi d'acqua facenti parte di tale reticolo è istituita una fascia di rispetto di m 10, misurati dal ciglio di sponda.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA EMISSIONE Maggio 2013	AGGIORNAMENTO Dicembre 2013	FOGLIO 153
CONSULENTE IN ECOLOGIA APPLICATA Dott. Gianluca Vicini	CONSULENTE GEOLOGICO ENGEO S.r.l. - Dott. Carlo Caleffi	CONSULENTE ACUSTICO ECONORD S.r.l.	CONSULENTE SETTORE COMMERCIALE Arch. Nadia Penna
POLARIS - Studio Associato - Via P. Verri, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376.248808 - www.studiopolaris.eu		ING. UGO BERNINI	COLLABORATORI Geom. Matteo Rodella

Tali fasce sono inedificabili e al loro interno è ammessa unicamente la realizzazione di nuovi manufatti destinati alla funzionalità del corso d'acqua, fatto salvo diversa autorizzazione rilasciata da parte dell'ente gestore.

In tali ambiti sono ammessi prioritariamente gli interventi di Compensazione Ecologica e gli interventi di Recupero del Paesaggio. L'ambito è destinato esclusivamente alla coltivazione dei fondi al fine di incentivare esclusivamente interventi di rinaturalizzazione in prossimità dei corsi d'acqua.

Sono consentiti ed incentivati in accordo con il Consorzio di Bonifica, garantendo comunque gli spazi necessari alla manutenzione del corso d'acqua, le seguenti tipologie di intervento:

- l'impianto di nuove formazioni lineari (siepi e filari);
- la creazione di fasce tampone attraverso formazioni monofilare (siepi arbustive e filari), formazioni plurifilari (siepi composte sia da arbusti che da alberi e disposte su più file) e bande boscate;
- gli interventi di rinaturalizzazione delle fasce boscate esistenti;
- interventi per la tutela e la valorizzazione della funzione irrigua e regolatrice del sistema idrico.

In conformità alla normativa regionale ed all'art. 68 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. essa rientra negli "Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica".

I Permessi di Costruire sono ammessi esclusivamente per le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo secondo i criteri, modalità e parametri urbanistici previsti dal Titolo III della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Per quanto non riportato nel presente articolo si applicano i disposti della Zona E1.

DESTINAZIONI D'USO

Destinazioni d'uso prevalenti: U4

Destinazioni d'uso escluse: tutti gli usi urbani salvo i casi particolari di riutilizzo del patrimonio abbandonato e le destinazioni urbane già in atto disciplinate da apposita normativa.

Per queste aree è prevista una salvaguardia tesa alla conservazione degli aspetti geomorfologici oltre ad un indirizzo verso una loro valorizzazione sotto il profilo paesaggistico e visuale.

In queste zone è vietata, salvo specifica autorizzazione, l'attività di sbancamento, livellamento e spianamento dei terreni finalizzate a:

- modificare la pendenza delle scarpate di terrazzo ed arretrare le stesse;
- spianare le scarpate di terrazzo o comunque modificare eventuali gradoni;
- distruggere la vegetazione arborea esistente sugli orli, sulle scarpate, ed al piede del terrazzo e delle fasce laterali dei canali di bonifica e dei fossi anche del reticolo minore.

Sono comunque consentite opere di difesa e consolidamento dei terreni nonché interventi di recupero ambientale e di ordinaria gestione agraria. È prescritto il mantenimento delle alberature esistenti isolate o in filare. Le piante allignanti lungo i corsi d'acqua possono essere estirpate solo nel caso che le stesse, interne all'alveo, arrechino effettivo danno alla rete idrica ed ostacolino il libero deflusso delle acque.

In tal caso vanno sostituite nella ragione di due nuove essenze arboree per una estirpata con impianto avente una circonferenza ≥ 42 cm in posizione idonea.

Nell'ambito di queste aree l'Amministrazione Comunale ha facoltà di proporre, elaborare ed attuare piani paesaggistici anche parziali allo scopo di creare, nel rispetto delle attività agricole esistenti, reti ecologiche (fondate anche su corridoi particolari arboreo-arbustivi) che,

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	DATA EMISSIONE Maggio 2013	AGGIORNAMENTO Dicembre 2013	FOGLIO 154
CONSULENTE IN ECOLOGIA APPLICATA Dott. Gianluca Vicini	CONSULENTE GEOLOGICO ENGEO S.r.l. - Dott. Carlo Caleffi	CONSULENTE ACUSTICO ECONORD S.r.l.	CONSULENTE SETTORE COMMERCIALE Arch. Nadia Penna
POLARIS - Studio Associato - Via P. Verri, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376.248808 - www.studiopolaris.eu		ING. UGO BERNINI	COLLABORATORI Geom. Matteo Rodella

Descrizione dei vincoli presenti nel territorio del Comune di Goito:

- Vincolo di tutela architettonica e paesaggistica (D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 10 - L.1.089/1939)
- Vincolo di tutela protezione bellezze naturali, beni culturali (D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 136 – 142 L. 1.497/1939)
- Interesse pubblico delle sponde del Mincio per una fascia di m 200 (D.M. 03/04/1965)
- Vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti, per una profondità di 150 metri (D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/c - L. 431/1985 "Decreto Galasso")
- Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/m - L. 431/1985)
- Parco del Mincio (D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 art. 142/f - L.R. 47/1984)
- Area di rispetto di pozzi e sorgenti (D.P.R. 236/1988)
- Area di rispetto dei depuratori
- Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1.265/1934 – D.C.C. n. 14 del 28/04/2009)
- Fascia di rispetto stradale (D. lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992)
- Fascia di rispetto elettrodotto (L.339/1986)
- Zona soggetta a servitù militare (L. 1.489/1932 – L. 180/1968)
- Servitù militare a protezione del “deposito munizioni di Villabona” (Decreto Comando Militare Esercito Lombardia n. 9 del 29/04/2010);
- Zona per attività estrattive in atto (Piano provinciale cave L.R. 14/1998)
- Polo estrattivo (Piano provinciale cave L.R. 14/1998)
- Rete metanodotto S.N.A.M.
- P.A.I. Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Delibera del Comitato Istituzionale 1/1999) diviso nelle tre fasce A, B e C
- Piano delle regole, allegato 2 – Norme geologiche di attuazione - vincoli classi di fattibilità
- Ambito interessato dal CORRIDOIO PLURIMODALE AUTOSTRADALE A-15 TIRRENO-BRENNERO - Raccordo Autostrada della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR) e relative opere accessorie (variante di Goito ex S. S. 236 Goitese), così come individuato nel progetto definitivo del Concessionario Autocisa.
Il progetto preliminare dell’opera è approvato con Delibera CIPE n. 94/2004 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2002 comporta l’automatica variazione agli strumenti urbanistici.
Nel Progetto Definitivo trasmesso agli Enti nell’Agosto del 2005 sono state recepite le prescrizioni intervenute in sede di approvazione del progetto preliminare. Tale progetto è di riferimento per l’individuazione delle fasce di rispetto per gli adeguamenti urbanistici.
Si assume come riferimento la Tavola “Fasce di Rispetto per Adeguamenti Urbanistici Opere Connesse n. 03: Variante di Goito ex S. S. 236 Goitese. Planimetrie con individuazione delle fasce di rispetto necessarie per l’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. Lgs. 190/2002”.
- Fascia di rispetto di salvaguardia, non edificabile, della variante alla S. S. n° 236 Goitese
- Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (P.G.R.A.) in recepimento Direttiva CE 2007/60/CE e D.G.R. 19/06/2017 n. X/6738: disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po, così come integrate dalla variante adottata in data 07/12/2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po

- Ambito interessato dalla realizzazione dell'opera "S.P. EX S.S. N. 236 'GOITESE' – VARIANTE DI GOITO" Proponente CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. e relative opere accessorie così come individuato nel progetto definitivo approvato con procedura PAUR PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 DECRETO N. 11061 del 01/08/2025 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA REGIONE LOMBARDIA.

L'Approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/2001 e dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 10 e 12, del D.P.R. 327/2001, nonché degli artt. 7 e 9 della l.r. 3/2009, come da d.p. n. 84 del 24/07/2025 costituisce parte integrante e sostanziale, comportante apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e variante allo strumento urbanistico comunale, con la precisazione che per le opere complementari "bretella di Cerlongo" e "riqualificazione di strada Pioppette" gli effetti dell'approvazione del progetto, anche in termini di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, variante al PGT e dichiarazione di pubblica utilità, "sono sospensivamente condizionati all'efficacia di un provvedimento futuro per il reperimento di ulteriori risorse finanziarie.